

circolare
19 SETTEMBRE 2017



Studio
Arlati Ghislandi

CONSULENZA
DEL LAVORO E FISCALE

Milano, 19 settembre 2017

Oggetto

Conciliazione vita-lavoro: firmato il decreto sugli incentivi

È stato firmato il decreto del 12 settembre 2017 che prevede sgravi contributivi per le aziende che adottano misure di conciliazione vita-lavoro attraverso la sottoscrizione di contratti collettivi aziendali, anche in recepimento di contratti collettivi territoriali.

Il decreto dovrà essere registrato dalla Corte dei Conti e prevede il riconoscimento dell'incentivo nei limiti delle risorse disponibili.

Datori di lavoro interessati

L'incentivo è riconosciuto ai datori di lavoro che:

- sottoscrivono nuovi contratti collettivi aziendali;
- estendono o integrano misure già previste da precedenti accordi aziendali.

Tipologia di misure

Il provvedimento individua le misure da prevedere negli accordi, suddividendole in tre aree:

- A) Area di intervento genitorialità;
- B) Area di intervento flessibilità organizzativa;
- C) Welfare aziendale.

Requisiti degli accordi aziendali

Gli accordi aziendali che introducono le misure devono rispondere ai seguenti requisiti:

- prevedere un minimo di due misure, di cui almeno una rientrante nelle lettere A) o B);
- deve riguardare un numero di lavoratori pari almeno al 70% della media dei dipendenti occupati dal medesimo datore di lavoro nell'anno civile di presentazione della domanda;
- devono essere sottoscritti e depositati a decorrere dal 1° gennaio 2017 e non oltre il 31 agosto 2018.

La fruizione dello sgravio contributivo è subordinata al rispetto delle condizioni previste dalla legge per l'accesso agli incentivi (art. 1, c. 1175, legge 27 dicembre 2006 n. 296).

I contratti aziendali dovranno essere depositati nel rispetto di quanto previsto dall'art. 14 del decreto legislativo 151/2015.

Limiti e misura

Il beneficio è riconosciuto una sola volta per ciascun datore di lavoro nel biennio 2017-2018.

Non può, inoltre, eccedere l'importo corrispondente alla misura del 5% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali dichiarata dal medesimo datore di lavoro nel corso dell'anno civile precedente la presentazione della domanda.

La misura dell'ammontare dello sgravio contributivo è quantificata dall'INPS sulla base dei dati desunti dalle dichiarazioni contributive regolarmente presentate.

Presentazione delle domande

Le domande potranno essere presentate direttamente dai datori di lavoro o per il tramite di professionisti iscritti nell'albo dei consulenti del lavoro o degli avvocati e procuratori legali dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali.

Le imprese considerate artigiane, nonché le altre piccole imprese, anche in forma cooperativa, possono affidare l'esecuzione degli adempimenti a servizi o a centri di assistenza fiscale istituiti dalle rispettive associazioni di categoria.

La domanda va presentata in via telematica all'INPS e deve contenere:

- i dati identificativi dell'azienda;
- la data di sottoscrizione del contratto aziendale;
- la data di deposito del contratto aziendale;
- la dichiarazione di conformità del contratto aziendale alle disposizioni del decreto in esame;
- ogni altra dichiarazione che potrà essere richiesta dall'INPS.

L'ammissione al beneficio contributivo avviene a decorrere dal trentesimo giorno successivo al termine ultimo per la trasmissione delle istanze.

Le domande sono presentate all'INPS entro i seguenti termini:

- 15 novembre 2017 per i contratti depositati entro il 31 ottobre 2017 a valere sulle risorse stanziato per il 2017;
- 15 settembre 2018 per i contratti depositati entro il 31 agosto 2018 a valere sulle risorse stanziato per il 2018.

Restando a disposizione per qualsiasi eventuale chiarimento, ci è gradita l'occasione per porgere i migliori saluti.

Daniela Ghislandi
Dottore Commercialista
Revisore contabile

